

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 07/04/2020

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2020 e conferma applicazione esenzione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale dell'addizionale Irpef.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Carmine Lavanga	Si	
Consigliere	Massimiliano Irmici	Si	
Consigliere	Cerrito Alessandro	Si	
Consigliere	Valeria Rossi	Si	
Consigliere	Gabriele Magistrelli	Si	
Consigliere	Colombo Luca	Si	
Consigliere	Belloni Chiara	Si	
Consigliere	Grimoldi Alessandra	Si	
Consigliere	Campari Laura	Si	
Consigliere di Minoranza	Marco Giampietro Cozzi	Si	
Consigliere di Minoranza	Marinoni Beniamino		Si
Consigliere di Minoranza	Robbiati Elisa	Si	
Consigliere di Minoranza	Clerici Samuele	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm., che ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Atteso che il Comune di Pogliano Milanese:

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 28/02/2000 istituiva l'addizionale comunale all'Irpef stabilendo in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000;
- con deliberazione di G.C. n. 19 del 05/02/2001 determinava l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2001 nella misura di 0,4 punti percentuali;

Richiamato l'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 che ha apportato ulteriori modifiche in materia di addizionale Comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2007 con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef e si determinava l'aliquota per l'anno 2007;

Preso atto che:

- l'aliquota per l'anno 2007 è stata determinata nella misura dello 0,65% come da deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2007;
- l'aliquota per l'anno 2008 è stata determinata nella misura dello 0,80% come da deliberazione di C.C. n. 12 del 31/03/2008;

Atteso che per le annualità successive l'aliquota è stata confermata nella misura dello 0,80%;

Richiamato:

- l'art. 2, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che stabilisce che l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale;
- l'art. 5 comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che disciplina la possibilità di applicazione di una soglia di esenzione in presenza di determinati requisiti reddituali;

Visto l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi";

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ravvisata la necessità, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale all'Irpef nella misura dello 0,80 punti percentuali e l'art. 5 del vigente comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che prevede l'applicazione dell'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi imponibili fino a Euro 10.000,00 (diecimila);

Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito al 31/03/2020, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011;

Vista la Legge di Bilancio per l'anno 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019);

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 42 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;
- 3. di confermare quanto disposto all'art. 5 del vigente comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che prevede l'applicazione dell'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi imponibili fino a Euro 10.000,00 (diecimila);
- **4.** di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- **5.** di demandare alla Responsabile dell'Area finanziaria il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente;
- **6.** di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2018/2020 ex art. 172 Tuel.

Partecipa l'Assessore esterno: Antonini Sara

Presenti: 12

Assente giustificato: 01 (Marinoni)

Relazione sull'argomento l'Assessore Irmici Massimiliano.

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio/video pubblicata sulla rete civica comunale.

INTERVENTI:

ROBBIATI: Evidenzia che nei documenti trasmessi viene richiamato il D.M. 13/12/2019 e non il Decreto più recente che sposta l'approvazione del Bilancio al mese di aprile 2020;

IRMICI: Risponde dicendo che gli atti sono stati depositati all'atto della prima convocazione del consiglio comunale previsto per il 17/03/2020, poi rinviato a seguito dell'emergenza covid-19.

Ultimata la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione.

VOTAZIONE:

Presenti: 12

Astenuti: 03 (Clerici - Cozzi - Robbiati)

Votanti: 09 Favorevoli: 09 Contrari: 0

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

\ /·	11			
\/ieto	LACITA	CIID	votazion	Δ
visio	ı cəno	uella	volazion	

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti: 12

Astenuti: 03 (Clerici - Cozzi - Robbiati)

Votanti: 09 Favorevoli: 09 Contrari: 0

Visto l'esito della votazione,

si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Panariello Michele